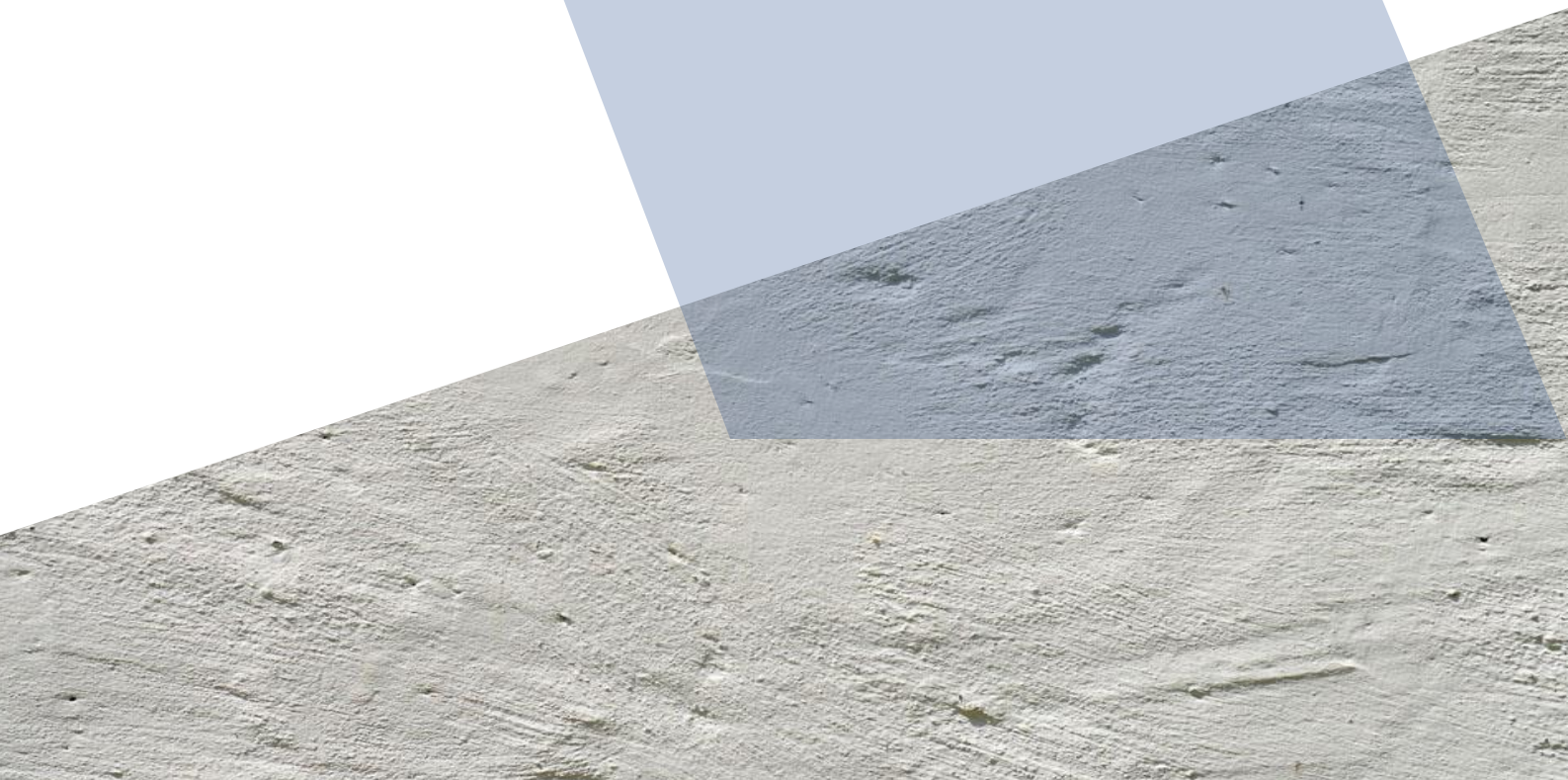
ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

9 novembre 2026 – 20 novembre 2026



PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

**** **** ****

CONSORZI STABILI: DOPO IL DECRETO "CORRETTIVO", LA CONSORZIATA ESECUTRICE DEVE ESSERE QUALIFICATA IN PROPRIO O TRAMITE AVVALIMENTO.

Il caso

La vicenda riguarda una procedura aperta, bandita da Infratel Italia nel 2025, per l'affidamento di un accordo quadro di lavori per un valore di circa 82,6 milioni di euro. Appalto, questo, che veniva aggiudicato ad un RTI, di cui faceva parte un consorzio stabile, il quale aveva designato quale esecutrice della propria quota una consorziata in possesso della SOA OS19 solo in classifica IV-bis, a fronte della VIII richiesta dal disciplinare, e priva di qualificazione nella categoria scorporabile OG3. Nel proprio DGUE, inoltre, la consorziata aveva dichiarato di non ricorrere all'avvalimento.

Il secondo classificato, pertanto, presentava ricorso dinanzi al TAR richiedendo l'esclusione del raggruppamento aggiudicatario per carenza di requisiti e, in subordine, l'annullamento della gara.

Il TAR Lazio (sent. n. 9637/2026) annullava l'aggiudicazione, affermando il difetto in capo alla consorziata esecutrice dell'attestazione di qualificazione SOA nelle categorie e nelle classifiche richieste dal disciplinare. Successivamente, veniva proposto appello al Consiglio di Stato avverso tale pronuncia.

La sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 7814, 28 ottobre 2026)

Preliminarmente all' esame dei singoli motivi d'appello, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario ricostruire le modifiche introdotte dal decreto correttivo (d.lgs. n. 209/2024) alla disciplina dei consorzi stabili (art. 67, Codice 36/2023)).

In particolare, il giudice amministrativo ha fatto che presente che, prima dell'introduzione del decreto correttivo n. 209/2024, la disciplina dei consorzi stabili ammetteva – ai fini della qualificazione in gara – la possibilità per le imprese consorziate di avvalersi dei requisiti propri del consorzio stabile (e viceversa).

Veniva, dunque, consentito **un avvalimento *ex lege* bidirezionale**, caratterizzato da:

- Una fase ascendente: il consorzio mutua i requisiti dalle consorziate
- Una fase discendente: le consorziate mutuano i requisiti dal consorzio.

Di conseguenza, anche la designazione di una consorziata priva della SOA richiesta non comportava l'esclusione, se il consorzio era adeguatamente qualificato.

"*L'intervento legislativo del 2024, modificando l'art. 67 del d.lgs. 36 del 2023* - precisa invece il Collegio - *segna definitivamente il tramonto dell'operatività dell'avvalimento ex lege in fase discendente, conservandolo esclusivamente nella fase ascendente*".

Conseguentemente, mentre il **consorzio stabile che partecipi in proprio** può continuare a beneficiare degli effetti del cumulo alla rinfusa, viceversa, **ove affidi l'esecuzione dei lavori**

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it

a una consorziata, quest'ultima, ai sensi del rinnovato art. 67, comma 1, lettera c), **dovrà possedere e comprovare i requisiti in proprio ovvero fare ricorso all'avvalimento,** ai sensi dell'art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Il Collegio ha respinto poi anche il secondo motivo, rilevando che le dichiarazioni di subappalto delle altre imprese del raggruppamento valevano solo per le rispettive quote di lavori, e non per quella del consorzio. Neppure la dichiarazione del Consorzio Stabile, che intendeva subappaltare l'intera categoria OG3, è risultata dirimente per il giudice amministrativo, poiché superata da quella, di segno opposto, resa dalla consorziata esecutrice nel proprio DGUE, con cui quest'ultima escludeva sia il subappalto sia l'avvalimento.

Il Consiglio di Stato, infine, ha escluso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, trattandosi di uno strumento che, ai sensi dell'art. 101 del Codice 36/2023, consente soltanto di integrare la documentazione trasmessa o di sanare omissioni, inesattezze o irregolarità, **sempre entro il perimetro di quanto già dichiarato in gara**. Nel caso di specie, invece, non vi erano lacune da colmare né ambiguità da chiarire. Infatti, nel proprio DGUE la consorziata esecutrice aveva manifestato in modo inequivocabile la volontà di non ricorrere all'avvalimento né al subappalto. Il soccorso istruttorio, pertanto, non poteva essere attivato.

In ragione di quanto sopra evidenziato, il Consiglio di Stato ha quindi respinto l'appello proposto e, per l'effetto, ha confermato la sentenza impugnata di accoglimento del ricorso di primo grado.

La News integrale è disponibile anche sul Portale ANCE (**clicca qui**)

*** *** ***

QUALIFICAZIONE DEI LAVORI: IL CONFINE TRA LE CATEGORIE OS21 E OS12-B

Se il progettista individua nella stabilizzazione del pendio la funzione prevalente delle lavorazioni, la richiesta della OS21 (Opere strutturali speciali) in luogo della OS12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) non presenta un'evidente illogicità, anche quando l'intervento si esegue con tecniche alpinistiche e impiega reti, funi e pannelli analoghi a quelli dei sistemi paramassi.

Lo afferma l'ANAC con la delibera n. 409 del 21 ottobre 2026, resa su istanza di precontenzioso presentata singolarmente da Assoroccia.
Di seguito il commento della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

1. Il quadro di riferimento

La tabella A dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 riconduce alla OS21 le opere destinate a conferire ai terreni resistenza e indeformabilità e a prevenire dissesti geologici, comprese le «opere per garantire la stabilità dei pendii»; alla OS12-B la fornitura e posa di barriere paramassi e simili, finalizzate alla protezione dalla caduta di massi e valanghe, «inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche». Entrambe le declaratorie sono costruite sulla finalità delle opere e nessuna richiama la distinzione tra difesa attiva e passiva, sulla quale si sono confrontate le parti.

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it

Resta fermo che l'individuazione delle categorie non è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, ma spetta al progettista sulla base delle indicazioni vincolanti dell'Allegato II.12 (delibera n. 1085/2020; parere di funzione consultiva n. 25/2025).

2. Il caso e la decisione

Il Comune aveva bandito i lavori di consolidamento del movimento franoso per 2 milioni di euro, richiedendo la OS21.

Per Assoroccia, le voci dell'elenco prezzi descrivevano opere di difesa dalla caduta massi eseguite da rocciatori con tecniche alpinistiche, elemento tipizzante della OS12-B, categoria speciale da preferire alla OS21; l'Associazione richiamava così i pareri che avevano ricondotto alla OS12-B anche il rivestimento e il consolidamento superficiale della parete.

Per il Comune e il progettista, però, l'intervento non mirava soltanto a intercettare i massi, ma a stabilizzare il versante e a modificarne l'assetto statico: l'accesso in corda sarebbe **stato** una modalità operativa e le componenti analoghe a quelle della OS12-B non avrebbero avuto rilievo, a fronte della funzione prevalente dell'opera nel suo complesso.

Una volta interpellata, l'ANAC non ha sostituito la propria valutazione a quella del progettista. Richiamato il limite del sindacato sulle valutazioni tecniche (palese illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti: TAR Campania, Napoli, sez. I, 1° ottobre 2026, n. 5469), ha osservato che la OS21 comprende le opere per la stabilità dei pendii e che la OS12 non attiene alla stabilizzazione dei pendii e delle scarpate.

3. I precedenti

Il panorama dei precedenti sul chiarimento del confine tra le categorie OS21 e OS12-B è molto articolato.

Nel 2006, quando le barriere paramassi rientravano nell'unica OS12, l'Autorità di vigilanza aveva proposto a Governo e Parlamento di distinguere nelle declaratorie le reti con funzione passiva (OS12) da quelle con funzione attiva di stabilizzazione (OS21) (segnalazione del 12 dicembre 2006). Il d.P.R. n. 207/2010 ha poi distinto OS12-A e OS12-B, includendo in quest'ultima le tecniche alpinistiche, senza recepire quel criterio; la declaratoria è passata invariata nell'Allegato II.12.

Nel 2014 l'allora AVCP aveva seguito un metodo diverso. Con il parere n. 108 del 21 maggio 2014 ha ritenuto errata la OS21, pur confermata dai progettisti, per la messa in sicurezza di una scarpata stradale, dopo aver verificato nel computo metrico che disgaggio con tecniche alpinistiche, reti ancorate e barriera paramassi erano le voci preponderanti. Con il parere n. 150/2014 ha ricondotto alla OS12-B il consolidamento di un costone montano eseguito da rocciatori; con il parere n. 99/2014 l'ha esclusa per un intervento di ampia modifica dello stato dei luoghi.

Nel 2025 il parere di funzione consultiva n. 25/2025, reso sulla certificazione del produttore ai fini del collaudo, ha ricordato che le barriere paramassi non attengono alla stabilizzazione dei pendii: è il passaggio su cui poggia la delibera in commento. Con la delibera di vigilanza n. 91/2025, invece, l'Autorità ha censurato la OS21, motivata dal progettista con la stabilità dei pendii, per una galleria artificiale progettata come difesa passiva e ricondotta alla OG3, affermando che rileva la tipologia delle opere «anche al di là delle specifiche finalità delle stesse».

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it

4. Cosa cambia per le imprese e per le SA
Dalla delibera si ricava che le tecniche alpinistiche, pur richiamate dalla declaratoria della OS12-B, non bastano ad attrarre l'intervento in quella categoria: decide la funzione delle lavorazioni come descritta nel progetto. Gli effetti vanno oltre la gara, perché il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni che esegue e il certificato di esecuzione lavori riporta le categorie della lex specialis (News ANCE dell'11 settembre 2026 sulla delibera n. 278/2026).

La News integrale è disponibile anche sul Portale ANCE (**clicca qui**)

*** *** ***

CATEGORIE SPECIALIZZATE SOA: LE NOVITÀ DELL'ANAC NELLA NUOVA SEZIONE DELLE FAQ

Con l'aggiornamento delle FAQ su "Qualificazione, CEL e Avvalimenti" dell'11 novembre u.s., l'ANAC ha introdotto la nuova sezione "Qualificazione nelle categorie specializzate" (FAQ E.1).

L'Autorità ha chiarito che, ai fini del raggiungimento dell'organico minimo richiesto dall'art. 18, c. 24, All. II.12 del D.Lgs. 36/2023, possono essere computati anche gli operai muniti di patentino certificato assunti con contratto di lavoro intermittente, trattandosi comunque di un rapporto di lavoro subordinato.

Per la validità ai fini dell'attestazione SOA occorrono:
- Regolare iscrizione del lavoratore nel Libro Unico del Lavoro (LUL);
- Possesso del patentino certificato in corso di validità;
- Apposita dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante alla SOA.

Il testo integrale della FAQ E.1 è consultabile sul portale istituzionale dell'ANAC nella sezione dedicata a Qualificazione - CEL - Avvalimenti **(clicca qui)**.

*** *** ***

CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI: L'ANAC CHIARISCE GLI OBBLIGHI DI VERIFICA E SEGNALAZIONE DELLE SOA

Con il Comunicato del Presidente n. 14/2026, l'ANAC ha fornito chiarimenti sugli obblighi di verifica e segnalazione degli Organismi di attestazione (SOA) in caso di difformità tra le categorie di lavorazioni riportate nei Certificati di esecuzione lavori (CEL) e quelle indicate nella documentazione di gara e contrattuale. In particolare, l'Autorità ha fornito chiarimenti interpretativi e indicazioni operative sull'applicazione dell'articolo 23, comma 2, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, precisando le condizioni che rendono necessaria la segnalazione delle incongruenze riscontrate.

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it

L'intervento trae origine dalle numerose segnalazioni pervenute all'Autorità da parte delle SOA, relative alla mancata corrispondenza tra le categorie indicate nei CEL, inseriti nella banca dati telematica quale parte del Casellario previsto dall'articolo 222, comma 10, del Codice, e quelle risultanti dagli atti di gara o, più in generale, dell'affidamento. In tale contesto, l'ANAC ha ritenuto necessario delimitare l'ambito degli accertamenti richiesti agli Organismi di attestazione, al fine di assicurare un'applicazione uniforme della disciplina.

In primo luogo, l'Autorità ha richiamato l'art. 24, comma 1, dell'Allegato II.12, secondo cui le stazioni appaltanti sono tenute ad attribuire nei certificati le categorie indicate negli atti di affidamento, essendo previste misure sanzionatorie in caso di inosservanza. Parallelamente, l'articolo 11, comma 1, lettera f), del medesimo Allegato impone alle SOA di verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e della documentazione prodotta dagli operatori economici ai fini del conseguimento o del rinnovo dell'attestazione di qualificazione.

Con specifico riferimento ai CEL, l'articolo 23, comma 2, stabilisce che le SOA debbano accertare la corrispondenza delle lavorazioni certificate alle categorie previste dal bando, dall'avviso o dalla lettera di invito, nonché dal contratto e dagli eventuali atti di sottomissione o atti aggiuntivi regolarmente approvati. A tal fine, gli Organismi devono acquisire la relativa documentazione dal soggetto che ha emesso il certificato e segnalare all'ANAC le eventuali incongruenze soltanto all'esito degli accertamenti, anche ai fini dell'eventuale esercizio del potere sanzionatorio previsto dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del Codice.

Tale impostazione, come ricorda l'Autorità, trova conferma nel Manuale sull'attività di qualificazione, che prescrive analoghe verifiche per i CEL riferiti a procedure i cui bandi, avvisi o lettere di invito siano stati pubblicati a decorrere dall'8 giugno 2011.

Il chiarimento centrale riguarda la non automaticità dell'obbligo di segnalazione. Secondo l'ANAC, la mera difformità formale tra le categorie indicate nel CEL e quelle risultanti dalla documentazione di gara non è sufficiente a giustificare la trasmissione della segnalazione. Essa costituisce, invece, il presupposto per l'avvio di uno specifico subprocedimento istruttorio, da svolgere in contraddittorio con la stazione appaltante che ha emesso il certificato, volto ad accertare l'effettiva consistenza e rilevanza dell'anomalia.

Nell'ambito di tale verifica, la SOA deve accertare se la discordanza trovi giustificazione in circostanze legittime e documentalmente comprovate, quali modifiche contrattuali validamente approvate, atti aggiuntivi, atti di sottomissione o ulteriori provvedimenti che abbiano introdotto o ridefinito le categorie delle lavorazioni eseguite. Solo qualora, all'esito dell'istruttoria presso la stazione appaltante, risulti accertata l'incoerenza del CEL con gli atti dell'affidamento, l'Organismo è tenuto a procedere alla segnalazione all'Autorità.

Quanto alle modalità operative, l'ANAC ha richiamato le SOA alla necessità di completare gli approfondimenti istruttori prima di trasmettere segnalazioni di presunte incongruenze. Ha raccomandato, inoltre, di assegnare alle stazioni appaltanti un congruo termine per rispondere alle richieste documentali, rappresentando che l'eventuale mancata collaborazione o omessa trasmissione degli atti potrà essere segnalata all'Autorità per le

valutazioni di competenza e per l'eventuale esercizio dei poteri sanzionatori previsti dall'articolo 222, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023.

In conclusione, il Comunicato chiarisce che la segnalazione delle difformità nei CEL deve essere preceduta da un'effettiva verifica istruttoria, finalizzata ad accertare l'assenza di atti legittimi che giustifichino le categorie certificate. L'ANAC si riserva di monitorare l'applicazione delle indicazioni fornite nell'ambito della vigilanza sul sistema di qualificazione e di adottare eventuali ulteriori iniziative per garantire la corretta e uniforme applicazione della disciplina.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della delibera (**clicca qui**)

*** *** ***

*** *** ***

Direzione Legislazione
Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it

Focus Giurisprudenza

*** *** ***

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 29/10/2026, N. 7856

Con la sentenza n. 7856/2026, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sull'ambito applicativo del principio del *once only*, previsto dall'art. 99, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, e sui limiti del soccorso istruttorio, con particolare riferimento alla documentazione richiesta per la valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei relativi punteggi.

La vicenda trae origine dall'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione di una procedura di gara per l'affidamento di lavori di manutenzione, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023. La controversia riguardava, in particolare, la valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, nell'ambito della quale era stato attribuito un punteggio valorizzando anche un intervento non adeguatamente comprovato dalla documentazione prodotta in sede di gara, essendo stato allegato un certificato riferito a lavorazioni diverse da quelle dichiarate.

In primo grado, il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo erronea la valorizzazione dell'intervento ai fini dell'attribuzione del punteggio e disponendo il conseguente annullamento dell'aggiudicazione. Il giudice ha precisato che, in considerazione della natura discrezionale del criterio valutativo, l'accoglimento della censura non comportava un'automatica decurtazione del punteggio attribuito, ma rendeva necessaria una nuova valutazione dell'offerta tecnica da parte della stazione appaltante, previa esclusione dell'intervento privo di adeguata comprova.

Il Consiglio di Stato, nel respingere l'appello, ha confermato la decisione di primo grado, chiarendo che il principio del *once only*, di cui all'art. 99, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, opera nella fase di verifica dei requisiti, imponendo alla stazione appaltante di recuperare le informazioni già in proprio possesso o comunque acquisibili d'ufficio, senza tuttavia estendersi alla distinta fase di valutazione delle offerte tecniche. Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, il Collegio ha escluso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per produrre nuova documentazione volta a comprovare un elemento dell'offerta tecnica non sufficientemente documentato in sede di gara. Una simile produzione, infatti, non costituirebbe un mero chiarimento di elementi già contenuti nell'offerta, ma ne determinerebbe un'inammissibile integrazione, in contrasto con i principi di autoresponsabilità e *par condicio* tra i concorrenti.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che il TAR non avesse oltrepassato i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, essendosi limitato a rilevare l'irrazionalità della valutazione compiuta, senza sostituirsi alla stazione appaltante nell'attribuzione del punteggio.

Per una lettura integrale della sentenza, **clicca qui**

*** *** ***

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it

CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 27/10/2026, N. 37529

Con la sentenza n. 37529/2026, la Corte di Cassazione penale, Sezione VI, si è pronunciata sulla natura giuridica dei certificati di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori negli appalti pubblici, chiarendo che tali documenti, pur costituendo atti pubblici, non sono dotati di fede privilegiata ai sensi dell'art. 476, secondo comma, del codice penale. La pronuncia ha riguardato, in particolare, la qualifica di pubblico ufficiale del direttore dei lavori e il valore probatorio delle certificazioni rilasciate durante l'esecuzione dell'appalto.

La vicenda traeva origine da un procedimento penale relativo all'esecuzione di un appalto pubblico di lavori, nel quale alcuni soggetti coinvolti, tra cui il responsabile unico del procedimento, la direttrice dei lavori e il titolare dell'impresa esecutrice, erano stati condannati per falso in atto pubblico. La contestazione riguardava l'attestazione dell'avvenuta ultimazione delle opere, ritenuta non corrispondente all'effettivo stato dei lavori. Nei ricorsi era stata contestata, tra l'altro, la falsità delle attestazioni e la qualificazione dei documenti come atti pubblici dotati di fede privilegiata.

Per definire la natura delle certificazioni, la Cassazione ha richiamato il D.P.R. n. 207/2010, applicabile *ratione temporis*, che disciplinava le funzioni del direttore dei lavori e le attività di controllo sull'esecuzione degli appalti pubblici. In particolare, gli artt. 147 e 148 regolavano i compiti di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo, mentre gli artt. 199 e 237 disciplinavano, rispettivamente, il certificato di ultimazione e quello di regolare esecuzione. È stato inoltre richiamato l'art. 180, che qualificava espressamente come atti pubblici i documenti contabili redatti dal direttore dei lavori.

Alla luce di tale disciplina, la Corte ha confermato la qualifica di pubblico ufficiale del direttore dei lavori nell'esercizio delle funzioni certificative connesse all'esecuzione degli appalti pubblici, richiamando anche le precedenti sentenze della Cassazione penale, Sezione V, n. 33056/2024 e n. 14731/1999.
È stato tuttavia precisato che la natura pubblica di un documento non comporta necessariamente il riconoscimento della fede privilegiata. Secondo i principi già espressi dalla Cassazione penale nelle sentenze n. 15764/2018, n. 15641/2024 e n. 7840/2023, tale particolare efficacia probatoria riguarda gli atti destinati fin dall'origine a fare prova dei fatti attestati, redatti da pubblici ufficiali ai quali sia attribuita una specifica potestà documentatrice. Si tratta di atti assistiti da una presunzione di verità superabile soltanto mediante querela di falso o sentenza penale.

Applicando questi principi al caso esaminato, la Corte ha escluso che i certificati di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori fossero dotati di fede privilegiata. Tali documenti sono stati infatti qualificati come atti ricognitivi, funzionali alla verifica dell'esecuzione delle prestazioni e alla definizione dei rapporti contrattuali tra amministrazione e appaltatore, il cui contenuto può essere contestato dalle parti senza necessità di proporre querela di falso.

In particolare, è stato chiarito che il certificato di ultimazione costituisce il presupposto per l'avvio delle successive attività di contabilità finale e collaudo. Il certificato di regolare esecuzione svolge invece una funzione analoga a quella del certificato di collaudo, il cui contenuto può essere oggetto di rettifiche da parte dell'amministrazione o di

Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it

contestazioni da parte dell'esecutore, secondo quanto previsto dagli artt. 229 e 233 del D.P.R. n. 207/2010.

Tale conclusione è stata ricondotta all'orientamento già espresso dalla Cassazione penale nelle sentenze n. 5260/1972 e n. 17343/2026, secondo cui anche gli stati di avanzamento, i libretti delle misurazioni e gli altri documenti della contabilità dei lavori pubblici, pur essendo atti pubblici, non sono dotati di fede privilegiata, in quanto suscettibili di correzioni e contestazioni.

In conclusione, esclusa la natura fidefacente dei certificati di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori e, conseguentemente, l'aggravante prevista dall'art. 476, secondo comma, del codice penale, la Corte ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati.

Per una lettura integrale della sentenza, **clicca qui**

*** *** ***

Direzione Legislazione
Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
email: operepubbliche@ance.it